D.D.S. N. 679

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BUSETO PALIZZOLO (TP), SITO IN LOCALITÀ BAIDA INFERIORE

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge Regionale del 30 aprile 1991, n°10 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n°185 e ss.mm.ii., emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152";

VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e *dell'Amministrazione della Regione";*

VISTA l'Ordinanza del 24/12/2008, n°333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "*Piano di Tutela delle Acque in Sicilia*"

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre 2009, n°12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009, n°354, con la quale è stato approvato il "*Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*";

VISTA la Legge Regionale 12/07/2011, n°12, art. 32 comma 1 lettera c), con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29/04/1985, n°. 21;

VISTA la Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S n°. 33 parte I del 05/08/2011) sugli "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2012 recante "*Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n°39, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti", che prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°. 6, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n°. 12 e successive modifiche ed integrazioni*;

CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n°6, risultano in capo al Servizio 1 "*Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato*" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al "*Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I.*";

VISTO il D.A. n° 353 del 21/03/2013 (G.U.R.S. del 21/06/2013 Parte I n° 29) con il quale sono state regolamentate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la Circolare Assessoriale del 12/06/2014 n°. 23095 (G.U.R.S n°. 27 parte I del 04/07/2014) inerente "*Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei Rifiuti*";

VISTA la Circolare del 04 marzo 2015 (G.U.R.S n°. 11 parte I del 13/03/2015) sugli "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2015 con il quale è stato approvato il "*Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni"*;

CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 14/06/2016, n°12 risultano in capo all'U.O. 3 *"Tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo"* del Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Ottobre 2016 con il quale è stato approvato il *secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/01/2018, n°008, con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 240 del 09/04/2018 con il quale viene delegata al Dirigente Responsabile del Servizio 1 dello stesso Dipartimento l'adozione dei provvedimenti finali relativi l'adozione dei provvedimenti finali relativi al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e per il riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del DM 185/2003, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n°. 418 del 18/05/2018, con il quale viene conferito ad interim l'incarico di Dirigente del Servizio 1 all'Ing. Antonino Granata;

VISTA la nota prot. n°. 24976 del 19/06/2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato all'Ing. Antonino Granata la delega già disposta con D.D.G. n°. 240 del 09/04/2018;

PREMESSO CHE con D.D.S. n°. 789 del 21/05/2012 il Comune di Buseto Palizzolo è stato autorizzato, con prescrizioni, ad effettuare lo scarico nel torrente Forgia delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto denominato E1 sito in C.da Baida inferiore a servizio della rete fognaria del centro urbano, per una per una potenzialità dell'impianto di 2.500 abitanti equivalenti;

PREMESSO CHE con nota prot. n° 2530 del 19/03/2013 il Comune di Buseto Palizzolo ha comunicato il depotenziamento dell'I.D. in oggetto, chiedendo contestualmente il rilascio di una nuova Autorizzazione allo scarico che tenesse conto del depotenziamento, da 2.500 a 1.900 Ab/Eq;

PREMESSO CHE con nota prot. n° 10460 del 24/10/2016 il Comune di Buseto Palizzolo ha prodotto istanza di Autorizzazione allo Scarico per l'impianto di depurazione in oggetto trasmettendo, tra l'altro, gli oneri di "*Deposito*" di 500€, secondo quanto previsto dal D.A. n°. 353 del 21/03/2013;

PREMESSO CHE con nota prot. n°. 4732 del 03/05/2018 il Comune di Buseto Palizzolo ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste tramite interlocuzioni

telefoniche, per posta elettronica e con incontri presso la sede dello scrivente Dipartimento, allegando la nuova scheda tecnica e la nuova relazione di funzionamento impianto E1 di depurazione depotenziato, nonchè il pagamento degli oneri istruttori a titolo di saldo;

PREMESSO CHE la documentazione a supporto del Rapporto Istruttorio trasmessa dal comune di Buseto Palizzolo (TP) con le citate note consistente in:

- scheda tecnica;
- relazione di funzionamento impianto E1 di depurazione depotenziato;
- relazione geologica integrativa;
- planimetria generale impianto di depurazione (stato attuale);
- planimetria generale impianto di depurazione – stralcio catastale 1:1.000 (stato attuale);
- copia delle analisi relative alle caratteristiche dei reflui in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione riguardanti il periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2013 e il periodo compreso tra maggio 2015 e maggio 2016;

PRESO ATTO DEL Rapporto Istruttorio prot. n° 27148 del 2/7/2018 con il quale il competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio, al Comune di Buseto Palizzolo, dell'Autorizzazione allo Scarico, con prescrizioni, del refluo depurato, proveniente dall'impianto di depurazione E1 sito in località Baida inferiore, nel Torrente Forgia con una portata nera media pari a 17,10 mc/h, (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 1.900 A.E. e una dotazione idrica procapite di 270 lt/ab*giorno), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:

- Tab. 3 della L.R. 27/86 - Fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla predetta tabella, dovrà essere effettuato in ogni caso un trattamento appropriato che assicuri un abbattimento minimo del BOD_5 pari al 20% ed un abbattimento minimo dei SST pari al 50%.
- Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
- Relativamente al parametro "*Escherichia Coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.

RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

Ai sensi delle vigenti disposizioni sopra richiamate:

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°. 27 e dell'art. n°. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°. 152 e loro ss.mm.ii. **è concessa al Comune di Buseto Palizzolo (TP) l'autorizzazione allo scarico, nel Torrente Forgia, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione E1 ubicato in località Baida** inferiore a servizio del centro urbano del Comune di Buseto Palizzolo (TP).

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1) le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento E1 a servizio del centro urbano sito in località Baida inferiore del Comune di Buseto Palizzolo potranno essere scaricate nel Torrente Forgia, con una portata nera media pari a 17,10 mc/h, (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 1.900 A.E. e una dotazione idrica procapite di 270 lt/ab*giorno), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:

- Tab. 3 della L.R. 27/86 - Fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla predetta tabella, dovrà essere effettuato in ogni caso un trattamento appropriato che assicuri un abbattimento minimo del BOD_5 pari al 20% ed un abbattimento minimo dei SST pari al 50%.
- Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
- Relativamente al parametro "*Escherichia Coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.

2) il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
4) nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, dovranno essere predisposti i necessari accorgimenti tecnici al fine di garantire comunque il mantenimento di una minima attività depurativa, comunicando tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Struttura Territoriale di Trapani dell'A.R.P.A. Sicilia e all'A.S.P. territorialmente competente, le sezioni dell'impianto oggetto di interventi, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi nonché il rendimento depurativo atteso durante i lavori. Gli interventi tecnici di ripristino della funzionalità dell'impianto dovranno essere attuati nel minor tempo possibile, anche con l'esecuzione dei lavori con diverse turnazioni;
5) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, preventivamente al rilascio ai sensi dell'art. 40 comma 1 lettera c) della L.R. n°27/86 di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di refluo industriale di cui all'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n°152/06, dovrà acquisire, dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione;
6) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, ivi incluso il registro delle misurazioni di portata in ingresso e in uscita dall'impianto;
7) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), occorre mantenere adeguati gli appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo e dovranno essere mantenuti funzionali e costantemente in esercizio i misuratori di portata sia in entrata che in uscita, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04 marzo 2015 (G.U.R.S n°. 11 parte I del 13/03/2015);
8) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità:

   <u>In ingresso:</u>

   - un campionamento ogni 3 mesi per i parametri di Tab. 1 della L.R. 27/86;
   - un campionamento ogni anno per i parametri di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

   <u>In uscita:</u>

   - un campionamento ogni 3 mesi per i parametri di Tab. 3 della L.R. 27/86;
   - un campionamento istantaneo per il parametro Escherichia coli con cadenza di cui al punto precedente;

- un campionamento all'anno per i rimanenti parametri di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii..

I certificati di analisi dovranno riportare il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodologie analitiche, l'incertezza della misura ed il nominativo del personale tecnico che ha eseguito il campionamento a cura del laboratorio di analisi. Tali certificati dovranno altresì essere sottoscritti del tecnico analista e dal Responsabile del laboratorio.

Copia di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Trapani, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Trapani competente ed archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm. ed integrazioni. Non saranno ritenute valide tutte le analisi non effettuate secondo le suddette modalità o che non riportano nel certificato di analisi le modalità di campionamento

9) in concomitanza con i prelievi di cui alla prescrizione n°8 dovrà essere effettuata anche la misurazione della portata media giornaliera in ingresso e in uscita dall'impianto e i relativi dati dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla Struttura Territoriale di Trapani dell'A.R.P.A. Sicilia, unitamente agli esiti delle analisi di cui alla suddetta prescrizione;
10) dovrà essere realizzata, qualora non presente, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
11) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso di utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto o nel caso di invio degli stessi a trattamento di compostaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06, è onerato ad effettuare le analisi in ingresso di cui alla tabella 3 della prescrizione n°7 con cadenza mensile;
12) L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione di tutti gli eventuali pareri e nulla osta previsti dalle vigenti norme per lo scarico in questione;
13) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso è onerato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03 e loro ss.mm.ii, a richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
14) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha validità per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'A.T.O. idrico di Trapani in liquidazione e l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani, nel caso di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o della convenzione e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, è onerata ad attuare ed esercitate i poteri di cui all'art. 152 del D.Lgs. n. n°152/06;

ART. 4

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Autorizzazione allo Scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzianatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 5

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n°21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo, lì 03 LUG 2018

Il Dirigente Resp. del Servizio 1
(*Ing. Antonino Granata*)

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ